

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 12 maggio 1891, *Paluzzo c. Comune di S. Giovanni a Piro*.

Giustizia amministrativa — Provvedimento definitivo — Giunta amministrativa (L. 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, art. 28; L. com. prov. 10 febbraio 1889, art. 172). **Strade — Strade vicinali — Dichiarazione — Competenza** (L. 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, art. 17, 19 e segg.).

Deve ritenersi come provvedimento definitivo, impugnabile dinanzi al Consiglio di Stato, una deliberazione della Giunta provinciale amministrativa su materie che non siano di sua competenza. A dichiarare quali siano strade vicinali è competente il Consiglio comunale, non la Giunta provinciale amministrativa. (1)

La Sezione, ecc. — Attesochè non apparisce giustificata l'eccezione d' irrecettibilità fondata sul motivo che il provvedimento impugnato non può, in relazione all'art. 172 della legge comunale e provinciale, essere qualificato definitivo. È vero che una giurisprudenza oramai costante di questa Sezione ha stabilito che la disposizione dell'articolo suddetto deve essere intesa come un'applicazione estensiva della massima generale proclamata nell'art. 270 della legge medesima e che in conseguenza anche i privati interessati hanno il diritto di ricorrere al Governo del re contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa contemplate nell'art. 172.

Però sembra evidente che il presupposto necessario dell'accennata giurisprudenza sia questo, che le decisioni le quali in via d'interpretazione della legge sono state giudicate suscettive di ricorso al Governo del re da parte dei privati interessati, rientrino nel numero di quelle che le Giunte provinciali hanno il diritto di prendere per ragione di competenza. Appena occorre osservare che le Giunte amministrative non sono gerarchicamente ed organicamente dipendenti dal Governo del re, e che in conseguenza il ricorso in via gerarchica a questo avverso i provvedimenti di quelle può essere ammesso non in via ordinaria e di regola, ma solamente quando la legge chiaramente lo consenta.

Ora, ciò non si verifica punto nei casi dalla legge non preveduti, nè ragionevolmente prevedibili, nei quali le Giunte avessero pronunziato sopra materia estranea alla loro giurisdizione. Dunque per giudicare se l'art. 172 sia stato utilmente invocato dal controricorrente, rispetto alla decisione del 20 ottobre 1890 con la quale fu dichiarata vicinale la strada Scario, bisogna indagare se fra le attribuzioni delle Giunte provinciali ci sia anche quella di statuire sulla vicinalità di una strada, ed all'uopo è indispensabile esaminare le disposizioni contenute nella legge sui lavori pubblici intorno alla classificazione delle strade.

Ora, nella detta legge si prescrive coll'art. 17 che il Consiglio comunale deliberando sulla proposta della Giunta e sui reclami dei privati intorno alle strade da classificarsi fra le comunali, stabilirà l'elenco delle strade comunali, dichiarato obbligatorio dall'articolo medesimo, e che alla Deputazione provinciale, oggi sostituita dalla Giunta provinciale amministrativa quanto all'argomento in esame, spetterà la decisione sulle insorte contestazioni ed il rendere obbligatoria la classificazione delle strade comunali. Questa disposizione non potrebbe essere al certo estesa alle strade vicinali. Apparisce evidentemente l'inapplicabilità ove non solo si tenga conto dei termini chiari e precisi dell'art. 17, ma si consideri che grandemente diversi sono la natura ed i caratteri delle strade vicinali, e che rispetto ad esse la legge non ha neppure imposto l'obbligo della classificazione, come ha fatto per le strade nazionali, provinciali e comunali.

Non solo deve ritenersi inapplicabile l'art. 17, ma bisogna pure riconoscere, dopo un paziente esame della legge, che nessuna disposizione vi si trova, la quale disciplini la dichiarazione di vicinalità di una

strada e che in conseguenza non vi si trova nemmeno, nè vi si potrebbe trovare alcuna disposizione la quale attribuisca giurisdizione in proposito alla Giunta provinciale amministrativa.

Solamente nell'art. 19 è sanzionato il principio che sono vicinali tutte le strade soggette a servitù pubblica e non iscritte nè fra le nazionali, ne fra le provinciali, nè fra le comunali.

Però non mancano articoli nella legge, dai quali apparisce quanto sia l'interesse comunale e quanta sia l'ingerenza attribuita ai Comuni rispetto alle strade vicinali. Basterà rammentare l'art. 18, il quale prescrive che nel sopprimere una strada i Consigli comunali dovranno dichiarare se essa debba essere classificata come vicinale, o se invece si debba alienarne il suolo; l'art. 19 il quale stabilisce che le strade vicinali sono soggette alla vigilanza dell'Autorità comunale; l'art. 51, il quale prescrive che i municipi possono essere tenuti ad una determinata quota di concorso nella spesa di riparazione delle strade vicinali più importanti; l'art. 52, il quale dà al sindaco l'incarico di convocare gli utensili delle strade vicinali per deliberare intorno alle opere da eseguire, e sostituisce ad essi in determinati casi l'azione delle Giunte e dei Consigli comunali; ed in fine l'art. 54, il quale attribuisce al Consiglio comunale sotto determinate condizioni la facoltà di costituire in consorzio permanente gli utenti di strade vicinali.

Le accennate disposizioni autorizzano la conclusione che spetti ai Consigli comunali la dichiarazione di vicinalità di una strada; e questa conclusione è anche confortata dal considerare che il provvedimento, pel quale si afferma soggetto a servitù pubblica una strada, rientra naturalmente nell'ordinaria competenza dei municipi rispetto a quella tutela del pubblico interesse, che ad essi dalla legge è affidata. Nè si potrebbe mettere in dubbio il carattere definitivo delle deliberazioni prese in proposito dai Consigli comunali, perchè alcuni degli articoli stessi testè citati e più propriamente gli art. 51, 52 e 54 della legge sui lavori pubblici danno alla Deputazione provinciale il diritto di definire alcune contestazioni relative alle strade vicinali. I detti articoli si riferiscono unicamente al modo di provvedere alla riparazione e alla conservazione delle strade vicinali, sicchè non si potrebbe senza temerità invocarli in linea di analogia per stabilire la competenza della Deputazione sopra una materia tanto diversa, quale è la dichiarazione di vicinalità di una strada.

Ritenuto dunque che nella materia della quale si tratta solamente i municipi hanno competenza e nessuna giurisdizione può essere riconosciuta nelle Giunte provinciali, sembra certo che la denunziata decisione della Giunta amministrativa di Salerno non sia di quelle contro le quali è ammissibile il gravame al Governo del re in base alla giurisprudenza di questa Sezione intorno all'art. 172 della legge comunale e provinciale, ed invece debba essere considerata come un provvedimento definitivo impugnabile innanzi a questa Sezione.

Attesochè le ragioni stesse innanzi accennate per escludere l'eccezione di irricettibilità del ricorso servono anche a dimostrare quanto esso sia fondato, essendo evidente che debba necessariamente essere annullata una decisione, la quale si è ritenuto che costituisca un provvedimento definitivo, perchè emanata da un'autorità incompetente. Solamente si aggiunge che la stessa Giunta amministrativa di Salerno ha sentito ed ha implicitamente riconosciuto che la sua decisione del 20 ottobre 1890 non ha radice nè serio fondamento nella legge, poichè nel prenderla non ha potuto che invocare l'art. 36, del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, il quale, ben lungi dal riferirsi ai casi di contestazione sulla vicinalità di una strada, non fa che dichiarare l'obbligo dei Comuni di compilare e tenere nella segreteria alcuni atti, e comprende fra questi atti l'elenco delle strade comunali e di quelle private soggette a servitù pubblica.

Attesochè non risultando dagli atti che sia mai stata presa alcuna deliberazione dal Comune di S. Giovanni a Piro per dichiarare vicinale la strada Scario, e ciò nonostante essendosi da esso fatta opposizione al ricorso, rimane escluso finanche il dubbio che il Comune medesimo possa essere considerato non come una parte soccombente ai termini dell'art. 50 del regolamento 17 ottobre 1889, n. 6516, ma come un'autorità che adempie il dovere di spiegare e difendere un proprio provvedimento.

Per questi motivi, ecc.